

COMUNE DI TRONTANO

PARTE 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI TRONTANO

01. IL COMUNE DI TRONTANO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI TRONTANO E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI E LOCALITA' DI: CHIESA, CASTELLO, QUARA, COCCO, VENTRIAGO, VERIGO, CIMUI, MELEZZO, SCAREPI, PREMAZZASCA, RONCO, PELLO, PAIESCO, CROPPO, COSA, PORCELLI, COSASCA, QUARATA, CASELLO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI: DOMODOSSOLA, MASERA, DRUOGNO, MALESCO, COSSOGNO, PREMOSELLO E BEURA

CARDEZZA.

03. IL PALAZZO CIVICO SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI E' SITO IN TRONTANO CAPOLUOGO.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI, ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI.

02. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

03. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

04. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'; IN TALE AMBITO FAVORISCE E SOSTIENE LA FORMAZIONE DI GRUPPI DI VOLONTARIATO INSERITI NELLA STRUTTURA LOCALE DI FORMAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (ANTINCENDIO BOSCHIVI, ECC.).

05. IL SINDACO O SUO DELEGATO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.
02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO, COSI' COME PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI.
03. LA REGOLAMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTT. AVVIENE TRAMITE L'APPROVAZIONE DI APPOSITI PIANI DI SVILUPPO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI VENDITA.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PUO' ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO UNA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .
02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, LA ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE, E STABILENDO I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.
03. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARA' DISCIPLINATA L'ATTIVITA' DELL'ENTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, E PUBBLICITA', IN OSSERVANZA DI QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .
04. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI ADOTTA ED ATTUA, SE NECESSARIO, IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA SULLA BASE DI PROGRAMMI SPECIFICI E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL CAPO 08

DELLA LEGGE N. 142/1990 .

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE CHE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
 - B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
 - C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
 - D) LA CONCESSIONE A TERZI;
 - E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.
02. LA MATERIA VIENE PREVISTA AL TITOLO 03 DEL PRESENTE STATUTO.

PARTE 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

SEZIONE 01

ART. 13

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' E NE DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 14

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA

PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARIA ALL' AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

06. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE DELEGATE.

ART. 15

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE MANDATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, FATTE SALVE LE RESPONSABILITA' PREVISTE DALLE LEGGI IN MATERIA.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 16

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA, CHE PUO' ESSERE ASSUNTA D'UFFICIO DA PARTE DEL CONSIGLIO O SU PROPOSTA DI QUALUNQUE ELETTORE.

04. LA DECADENZA DEVE ESSERE PRONUNCIATA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 17

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UFFICIALI ED UTILI ALLO ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. E' TENUTO AL SEGRETO DI UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL
NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 18

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE
PER ISCRITTO AL SINDACO, ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI
IN CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA SEDUTA NE PRENDE ATTO.

02. SE IL CONSIGLIO NON PROVVEDE, E' PREVISTO L'INTERVENTO SOSTITUTIVO
DEL CO.RE.CO. A MEZZO DI COMMISSARIO AD ACTA.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO DI CUI
AI PRECEDENTI COMMI.

ART. 19

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI, A
PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO PER LE ELEZIONI DEL
SINDACO E DELLA GIUNTA E PRESIEDE LA RELATIVA SEDUTA, SALVO NEL
CASO DI DECESSO O RIMOZIONE DEL SINDACO E DI SUA CESSAZIONE DALLA
CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 20

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI COMPOSTI DA ALMENO TRE
COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO
FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE FORNITE TENENDO PRESENTI LE
ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO
DI ESSI.

SEZIONE 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMPRENDE LE SEDUTE
RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E
DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI
ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI
PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E'
PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO
PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO

LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 25 E 26 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CUI COMPETE ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORA DELL'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALMENO UNA VOLTA IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 APRILE AL 31 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. ESSO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA E/O URGENTE ANCHE DURANTE LA SESSIONE ORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASO DI RICHIESTA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA

B), L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. NEL CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO.

06. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRORE, IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE

PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 23

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO.

ART. 24

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE ORDINARIA;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DA QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PRECISANDO CHE NEL COMPUTO DEI TERMINI SI ESCLUDE IL GIORNO INIZIALE MENTRE I GIORNI FESTIVI SI COMPUTANO NEL TERMINE COMPLESSIVO.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. PRECEDENTE LETTERA C) E NON INTERVENGANO NELLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SEMPRE E DURANTE TUTTA LA SEDUTA CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ARROTONDATI PER ECCESSO, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. PER LE VOTAZIONE RIGUARDANTI PERSONE, IN CASO DI PARITA' DI VOTI PREVALE L'ELEZIONE DEL PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. I VERBALI DELLA SEDUTA SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 27

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. NEL CASO IN CUI DEBONO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 28

MODALITA' DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELLA AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

ART. 29

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI.
02. LE COMMISSIONI CONSILIARI NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA HANNO DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE PER L' ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L' ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI MA SOLO CONSULTIVI.

ART. 30

REGOLAMENTI INTERNI

01. LE NORME RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON CONTENUTE NELLE LEGGI O NEL PRESENTE STATUTO SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEI REGOLAMENTI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONI - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 31

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI.

ART. 32

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
02. L' ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE CON L'ALLEGATO DOCUMENTO DEVONO ESSERE DEPOSITATE, ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B), N. 01 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

ART. 33

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI, E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 34

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE LA ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

02. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, DA TENERSI COMUNQUE ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 35

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINNANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA

GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI. 03, IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE AL SINDACO.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 05 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE PER VOTI QUALORA LE DUE CARICHE SIANO POSSEDUTE DALLA STESSA PERSONA.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 36

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE; ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL 01 E 02 COMMA DELL' ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA - VICE SINDACO

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI

ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. A TALE FUNZIONE VIENE DI NORMA, DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

06. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DATO DALL'ETA', SALVO DIVERSA INDICAZIONE ESPRESSA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

07. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

08. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 , POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

09. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

10. LA GIUNTA SI AVVALE DI UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE O PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI A CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

06. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZI E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) DEFINISCE CONDIZIONI PER ACCORDI ED APPROVA CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE, SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E NE DELIBERA LE VARIAZIONI E

G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E SU PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

L) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

M) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTO SALVO LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

N) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI.

07. LA GIUNTA, ALTRESI' NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

08. SPETTA INOLTRE ALLA GIUNTA:

A) ASSEGNARE GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED ALTRI DI PROPRIETA' COMUNALE;

B) APPROVARE I RUOLI DEI TRIBUTI DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 40

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) ADOTTA ORDINANZE;
- L) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 42

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEL CONTO PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- E) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

PARTE 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

TITOLO 01

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

ART. 44

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- 01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E

CONTABILE, SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO NELLA PIANTA ORGANICA E NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED AMMINISTRATIVI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 45

FUNZIONARIO DELLO STATO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI CON AUTONOMIA E SENZA VINCOLO DI RAPPORTO GERARCHICO. DIPENDE DAL SINDACO FUNZIONALMENTE IN ORDINE ALLE DIRETTIVE CHE GLI PUO' IMPARTIRE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CONTENUTI NEGLI ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA APPROVATI DALLA GIUNTA, NONCHE' IN ORDINE AGLI ATTI DI CUI IL SINDACO STESSO E' TITOLARE QUALE VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE O QUALE RAPPRESENTANTE DI GOVERNO.

02. IL SEGRETARIO DIRIGE GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE NONCHE' IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI DI DIREZIONE DIRETTAMENTE O TRAMITE LE FIGURE APICALI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE COLLEGATE DA UN RAPPORTO GERARCHICO.

03. OSSERVA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI I PRINCIPI DI IMPARZIALITA', LEGALITA' E VIGILANZA AFFINCHE' AI MEDESIMI PRINCIPI SI ATTENGANO LE STRUTTURE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVE DELL'ENTE, FORNENDO ALTRESI' AGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI IL PROPRIO IMPARZIALE GIUDIZIO LEGALE IN ORDINE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

ART. 46

FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GARANZIA

01. ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEGLI ORGANI COLLEGIALI:

A) SVOLGE DIRETTAMENTE TALI FUNZIONI IN RELAZIONE AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI E DELLA GIUNTA, GARANTENDO LA FEDE PUBBLICA CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI.

02. RINNOVO, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA:

A) RICEVE E ISTRUISCE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-FORMALE GLI ATTI DI DIMISSIONE DEGLI ORGANI, LE PROPOSTE DI GOVERNO, LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

03. CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI:

A) SVOLGE LE FUNZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ORGANI DI CONTROLLO, A O CAPIGRUPPO, AL PREFETTO.

04. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI:

A) E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI E'

RICHIESTA.

B) PER IL MATERIALE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PRESSO GLI ALBI COMUNALI SI AVVALE DEI MESSI E ATTESTA, SU LORO RELAZIONE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE;

C) SOTTOSCRIVE DIRETTAMENTE I DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ANCHE IN FORMA SPECIALE E RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

05. FUNZIONE NOTARILE:

A) SVOLGE LA FUNZIONE NEI CASI E SECONDO LE NORME FISSATE DALLA LEGGE.

06. CUSTODIA E ACCESSO AGLI ATTI:

A) E' IL RESPONSABILE GENERALE DELLA TENUTA E CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI FORMATI E/O GIACENTI NEL COMUNE;

B) SI AVVALE PER L'ESERCIZIO DI TALE FUNZIONE DELLE FIGURE APICALI PRESENTI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE, IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEI SINGOLI UFFICI;

C) GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI, RILASCIANDO DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO LE RELATIVE COPIE IN ARMONIA CON IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA MATERIA ED IN OSSERVANZA DEI DIVIETI POSTI AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA 03 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 47

FUNZIONI GIURIDICO-CONSULTIVE

01. ISTRUZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E FORMULAZIONE DEI PARERI:

A) SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTE AL PROPRIO UFFICIO, ISTRUISCE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELL' ATTO PROPOSTO;

B) NEI CASI NECESSARI ACQUISISCE DALLE FIGURE APICALI POSTE AI VERTICI DEI SERVIZI I PARERI DI COMPETENZA REDATTI SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE;

C) PUO' SEMPRE RICHIEDERE CHE DETTI PARERI SIANO ESPRESSE IN RELAZIONE A SPECIFICI ASPETTI TECNICI EVENTUALMENTE NON CONTEMPLATI NEL PARERE GIA' ESPRESSO.

02. FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI:

A) QUALORA RICHiesto FORNISCE ALL'AMMINISTRAZIONE E AGLI UFFICI SULLE MATERIE DI COMPETENZA, PARERI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI;

B) PUO' ESPRIMERE TALI PARERI ANCHE IN FORMA PROPOSITIVA ASSUMENDO L'INIZIATIVA.

ART. 48

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. ESERCITA LE FUNZIONI DI DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI MEDIANTE ISTRUZIONI, CIRCOLARI ESPLICATIVE E DI INDIRIZZO, ORDINI DI SERVIZIO. FINALIZZA L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI ALL'OTTIMALE IMPIEGO DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'ENTE.

ART. 49

ATTIVITA' PROCEDIMENTALI

01. E' RESPONSABILE DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDURALE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, NONCHE' DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI ATTI PER I QUALI POSSIEDE COMPETENZE ALLA LORO EMANAZIONE IN VIRTU' DI LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI. IN CASO DI OPPORTUNITA' O DI ACCERTATO INADEMPIMENTO PUO' AVOCARE A SE' L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AFFIDATE AI SINGOLI UFFICI E RELATIVE A TUTTE LE RESTANTI FATTISPECIE PROCEDIMENTALI.

ART. 50

ATTIVITA' PROVVEDIMENTALI

01. NELLE MATERIE PER LE QUALI POSSIEDE COMPETENZA E' RESPONSABILE DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI FINALI. NEI RESTANTI CASI SVOLGE LA FUNZIONE QUALORA ALL'UOPO DELEGATO O NEI CASI PER I QUALI LO STATUTO O LA LEGGE NON HANNO INDIVIDUATO ALTRO ORGANO RESPONSABILE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 51

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 52

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;

E) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

05. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

06. IL COMUNE LASCIA SALVO L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 03

ENTI, AZIENDE, CONSORZI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 53

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/90 E LE PREVISIONI DEI SINGOLI STATUTI.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI E DELL'INTERNO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

03. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 , DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' E I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE E DAGLI STATUTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 54

PERSONALE

01. FATTO SALVO, QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 COMMA 11 , DELLA LEGGE N. 142/90 LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE, CONSORZI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA ED AI SINGOLI STATUTI.

ART. 55

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL SINDACO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL' ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL' ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L' ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER LA ATTIVAZIONE DELL' EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL' ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L' ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO CON L' OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATUTO.

ART. 56

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LA CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 57

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO QUALORA NON SIA CONVENIENTE L' ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE NELL' ARTT. PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL SECONDO COMMA DELL'

ARTT. PRECEDENTE DEVE CONTENERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI TRAMITE IL MODULO CONSORTILE.

PARTE 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 58

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVILI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 59

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142/90 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

02. I CONTRATTI REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LO AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE, NON ESSENDO SOGGETTI AD ULTERIORI FORME DI CONTROLLO.

ART. 60

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE, CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE DEL COMUNE.

02. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI ORGANISMI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI DIPENDENTI DAL COMUNE SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

03. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DAGLI STATUTI CONSORTILI. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO A QUELLO DEL COMUNE.

04. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E' ALLEGATO L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DEL LE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA EVENTUALMENTE, UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 61

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.
03. L'ATTIVITA' DI REVISORE POTRÀ COMPORTARE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.
04. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.
05. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 62

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.
02. IL REGOLAMENTO POTRÀ PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' COSÌ COME SARANNO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A.
03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE MODALITA' ED I LIMITI DEFINITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRÀ DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

PARTE 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 63

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI SCUOLE MATERNE, IMPIANTI

SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI E SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 64

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA ANCHE SU LORO RICHIESTA LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON ARGOMENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE E DI PUBBLICO INTERESSE.

ART. 65

DIRITTI DI PETIZIONE

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE GLI INTERVENTI SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE PER ESPORNE COMUNI NECESSITA', SENZA LIMITAZIONE DI OGGETTO.

02. UN APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINERA' LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA'.

03. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSIGLIARE DECIDE SULLA RICEZIONE E AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI E DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

ART. 66

ISTANZE

01. I CITTADINI SINGOLARMENTE, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO, INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITAZIONE DI OGGETTO.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI, DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL DIPENDENTE, RESPONSABILE A SECONDO DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

ART. 67

DIRITTO DI PROPOSTE

01. LE PROPOSTE POPOLARI PER LA MODIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SENZA LIMITAZIONE DI OGGETTO, SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL

CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTT. O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA VIENE SOTTOSCRITTA DAI CITTADINI SINGOLARMENTE E/O COLLETTIVAMENTE.

03. LA PROPOSTA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI ESSA DA PARTE DI UNO O PIU' FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE 1/10 DELLA POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPOSTA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

ART. 68

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, SE COSTITUITA, ALLA QUALE LA PROPOSTA POPOLARE VIENE ASSEGNATA, O LA GIUNTA COMUNALE SE LA STESSA NON SIA COSTITUITA, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE O DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 69

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 241/90 , IL COMUNE E GLI ENTI E LE AZIENDE INDIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEI PROCEDIMENTO A COLORO IN CONFRONTO DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIA E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 70

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA'.

TITOLO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 71

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

ART. 72

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, SALVO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO NONCHE' DEI DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

PARTE 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 73

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE N. 142/90 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI, O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AL SINDACO O A CHI LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA, ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 74

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 , LETTERA A) DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ED ENTRANO IN VIGORE DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 75

LE ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DEI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI, LA LORO EFFICACIA NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO, OLTRE CHE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA 02 .

PARTE 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 76

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA

03 DELLA LEGGE 142/90 .

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA SE NON DECORSI SEI MESI DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

- ABROGAZIONE DELLO STATUTO -

ART. 77

MODALITA'

01. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 78

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI, DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI.